



DELIBERA N. 1025

25 novembre 2020.

Oggetto

Fasc. 4588/2020. Lavori di "Riqualificazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche – Parco Nemorense – OP 1801690001 - CUP J85I18000650004 - CIG 7718291738" S.A. Roma Capitale.

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il d.p.r. 207/2010;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

Premessa

Risulta pervenuta all'Autorità al prot. n. 0052726 del 13.07.2020 la segnalazione da parte di un soggetto privato e le successive comunicazioni integrative, con le quali, in riferimento alla procedura in oggetto, indetta dall'Amministrazione di Roma Capitale, e all'avvenuta aggiudicazione all'impresa S. si contesta, nella sostanza, la mancata continuità della qualificazione SOA nella categoria OS24 e l'intervenuta aggiudicazione della procedura in carenza dei requisiti, rilevandosi ulteriormente ritenute presunte carenze del POS del 30.10.2019 *"...non aggiornato successivamente alla data di inizio lavori (11/11/2019) fino al termine del 26/06/2020 inclusa la carenza del protocollo Covid,"* nonché in relazione alla presunta non correttezza della polizza assicurativa RC presentata dall'impresa aggiudicataria rispetto alle previsioni del disciplinare di gara e dello schema di contratto e capitolato speciale.

In particolare, in detta segnalazione, nel premettere che *"alla data del 10/07/20 risulta cessato il cantiere dal 26/06/20"*, con specifico riferimento alla qualificazione SOA dell'impresa aggiudicataria, risulta evidenziata la cronologia delle vicende intercorse nei seguenti termini: *"Presentazione doc. di gara il 30/01/19 possesso SOA OS24III. Perdita SOA OS24 in data 05/04/2019. Aggiudicazione il 03/07/19 con sola SOA OG2 senza OS24 oggetto dell'appalto"*, con l'ulteriore precisazione che *"il 21/01/20 (dopo 9 mesi) acquisisce nuovamente OS24 class. Il cambiando anche Società SOA.."*.

Avvio istruttoria

Con successiva comunicazione prot. n. 75298 del 13.10.2020, indirizzata alla Stazione appaltante e all'impresa aggiudicataria, è stato comunicato l'avvio dell'istruttoria finalizzata, in primo luogo, alla valutazione del mantenimento e continuità dei requisiti SOA, richiesta nel disciplinare nella categoria OS24- I, in capo all'impresa aggiudicataria S. in riferimento alla data della partecipazione alla procedura di

gara e alla data dell'intercorsa aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione dirigenziale del 03.07.2019 e della stipula del contratto, a fronte della qualificazione posseduta dalla medesima nella predetta categoria con l'attestazione n. /00 con scadenza quinquennale al 14.04.2019, abilitante, tra l'altro, all'accesso ai lavori di cui alla categoria OS24, classifica III-BIS, nonché in riferimento alla successiva qualificazione /00 rilasciata dalla SOA in data 05.04.2019, abilitante unicamente alla categoria OG 3, classifica II, e, infine al rilascio dell'ultima attestazione posseduta n. /00, rilasciata dalla SOA il 21.01.2020, comprensiva, tra l'altro, della categoria di qualificazione OS 24, classifica II.

Nel medesimo contesto l'istruttoria è stata estesa alla verifica della completezza del POS e degli aggiornamenti con specifico riferimento al protocollo COVID, tenuto conto di quanto previsto nel capitolato speciale in merito ai piani di sicurezza, nonché in ordine al rispetto di quanto ulteriormente specificato nel capitolato speciale all'art. 10 in merito alla previsione dell'onere di *".....accensione, presso compagnie di gradimento dell'appaltatore, di una Polizza d'assicurazione per danni d'esecuzione e responsabilità civile verso terzi che copra la Stazione Appaltante, sia da danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale d'impianti ed opere, anche preesistenti, per un importo non inferiore ad € 359.026,75 , sia contro la responsabilità civile, per danni causati da terzi, per un massimale minimo di € 500.000,00, verificatisi in corso d'esecuzione dei lavori"*.

Nella comunicazione si assegnava il termine di 20 giorni per riscontrare il predetto avvio, con invito nei riguardi della Stazione appaltante a fornire chiarimenti ed informazioni sugli aspetti sopra evidenziati, volti, tra l'altro, a chiarire e a controdedurre in ordine alle valutazioni condotte ai fini del riconoscimento del mantenimento della continuità della qualificazione SOA in capo all'impresa aggiudicataria, richiedendo, al contempo, di voler comprovare documentalmente la conformità della polizza di assicurazione alla normativa di settore e alla lex specialis e la regolarità degli aggiornamenti intercorsi al POS.

Controdeduzioni

Con comunicazione acquisita al prot. n. 82153 del 03.11.2020 risulta pervenuto il riscontro della stazione appaltante Roma Capitale, con allegata documentazione, nell'ambito del quale, riguardo al profilo della qualificazione SOA dell'impresa aggiudicataria, risulta precisato che *"In data 20/12/2018 è stata indetta la gara MEPA per i lavori di 'Riqualificazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche - Parco Nemorense'. L'impresa S. aggiudicataria dell'appalto alla data di partecipazione alla procedura di gara, aperta a 30 operatori' economici in tutta Italia, possedeva il requisito SOA OS24 richiesto nel bando con scadenza in data 14-04-2019 ..."*, con l'ulteriore evidenza che *"Nel periodo tra l'aggiudicazione provvisoria e l'affidamento definitivo questa S.A. ha svolto una fase istruttoria di controllo degli atti amministrativi come previsto dall'art.33 del D. Lgs 50/2016"* e che *"Per quanto a noi di conoscenza, in data 14/05/2019 l'impresa ha fatto richiesta alla SOA della certificazione necessaria, come da contratto sottoscritto."*

Sulla scorta di tale premessa, l'Amministrazione capitolina ha evidenziato che *"all'atto dell'affidamento, avvenuto in data 03/07/2019 con Determinazione Dirigenziale n. 811 rep. QL51746, questa Stazione Appaltante non ha richiesto conferma delle attestazioni alla Ditta perché ha inteso che la certificazione, della cui richiesta si aveva già copia, fosse stata rinnovata in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 50/2016"*, con la precisazione dell'inizio del cantiere e delle varie lavorazioni previste nell'appalto in data 11/11/2019.

In tale contesto la stessa Amministrazione, nel dare atto del successivo pervenimento di *"..... varie segnalazioni dall'esterno all'Amministrazione riguardanti la mancanza del requisito SOA OS24 da parte della Ditta....."*, ha quindi dato evidenza che *"... questa Stazione Appaltante ha richiesto alla Ditta, con nota del 20/01/2020 QL3907/2020 chiarimenti in merito alle certificazioni possedute. A conclusione di questo processo di certificazione la Ditta stessa, in data 21/01/2020 QL4705, ha prodotto la certificazione richiesta OS24 classifica II rilasciata dalla SOA"*.



A supporto del proprio operato l'Ente comunale ha fatto presente che *"In conclusione, la S.A. ha ritenuto non necessario bloccare il cantiere, ormai aperto, nell'interesse dell'Amministrazione e della cittadinanza che sollecitava la riapertura del Parco nei tempi più brevi possibili e nel rispetto delle lavorazioni previste dall'appalto. Si è preferito quindi non arrivare alla risoluzione del Contratto, anche in considerazione che la Ditta aggiudicatrice è risultata essere l'unica partecipante alla gara e a fronte di ciò si sarebbero persi i fondi economici necessari alla chiusura del cantiere ormai avviato"*.

In riferimento al profilo di contestazione inerente alla completezza e alla regolarità degli aggiornamenti del POS, l'Amministrazione capitolina ha fatto presente che *"...il Coordinatore della Sicurezza, professionista esterno all'Amministrazione, nominato con D.D. n. 311 in data 13/03/2019, come prevede l'art.92 del D. Lgs. 81/2008, in fase di esecuzione, ha verificato l'idoneità del POS e non ha ritenuto necessario richiedere integrazioni specifiche ma ha integrato il Piano di Sicurezza con l'adeguamento alle prescrizioni Anti-Covide lo ha trasmesso alla Ditta aggiudicataria"*, segnalando inoltre che *"...il Coordinatore ha partecipato alle numerose riunioni svoltesi nel Parco ed ha prodotto, nel corso dei lavori, n.8 ordini di servizi a testimonianza della sua presenza costante in cantiere e dello svolgimento della sua attività"*.

Inoltre, con riferimento alle contestazioni inerenti alla polizza prodotta dall'impresa appaltatrice la stessa Amministrazione ha fatto presente che *".....sono stati consegnati i lavori all'impresa S., che ha prodotto tra i documenti amministrativi, la polizza CARcome previsto all'art. 10 del Contratto d'Appalto e Capitolato Speciale"*.

Infine, in ottemperanza alla richiesta informativa inoltrata, l'Amministrazione capitolina ha fornito una ricostruzione dello stato di avanzamento dell'appalto, rilevando che *"Il contratto di appalto è stato stipulato per un importo netto di € 245.875,42 + IVA"* e che *"la consegna dei lavori all'Impresa Appaltatrice è avvenuta in data 11/11/2019 con Verbale prot. QI 88937 del 12/11/2019"*, dandosi evidenza dell'intercorsa sospensione dei lavori a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 con verbale in data 17/03/2020 e della relativa ripresa con verbale del 05/05/2020, nonché dell'ulteriore sospensione parziale dei lavori in data 16/16/2020.

In tale contesto è stato ulteriormente evidenziato che *"durante il corso dei lavori, è emersa la necessità di apportare delle variazioni al progetto approvato, che sono rientrate nell'ambito dell'art. 106 comma 2 e dell'art. 149 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Quindi è stata approvata la perizia di variante con D.D. n.945 del 25/06/2020 rep. QI 43602/2020. L'importo complessivo della perizia di variante è risultata essere di € 25.810,33"*, dandosi ulteriore evidenza, tra l'altro, che *"in data 03/07/2020 è stato redatto un verbale di ripresa in consegna parziale QI 45962 al Servizio Giardini per la riapertura al pubblico del Parco, ad eccezione dell'area ex AMA, oggetto di ulteriori lavori a completamento"* per i quali si è precisato che *"il 23/09/2020 si è proceduto alla ripresa lavori con verbale QL68069 con scadenza 28/10/2020"* e che *"in data 23/10/2020 con D.D.n.1601 del 23/10/2020 rep.76567 è stata approvata un'ulteriore proroga dei tempi contrattuali con scadenza 12/11/2020 e pertanto i lavori oggetto dell'affidamento sono da ritenersi conclusi"*, richiamando a tale riguardo l'elaborazione del I e del II SAL con relativi certificati di pagamento.

In conclusione l'Ente ha comunque evidenziato che *"attualmente si sta predisponendo un atto per i lavori supplementari (art.106 comma 1 lettera b), ove l'importo dei suddetti non eccede il 50% del valore del contratto iniziale ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D. Lgs 50/2016"*.

Considerato in diritto

Come rilevabile dalla documentazione in atti, la procedura in esame, avente ad oggetto i lavori per la "Riqualificazione ambientale e vegetazionale Ville Storiche – Parco Nemorense" è stata pubblicata da

Roma Capitale sulla piattaforma MePA di CONSIP con R.d.O n. 2186072 del 20.12.2018 per un importo a base di gara di € 359.026,75, oltre IVA 10% con scadenza al 30/01/2019, prevedendosi ai fini della qualificazione il possesso dell'attestazione SOA nella categoria OS 24 - Classifica I.

A tale riguardo si precisa in primo luogo la mancata congruenza della qualificazione SOA richiesta rispetto all'importo a base di gara, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 61 del d.p.r. n. 207/2010, tutt'oggi in vigore, secondo cui *"Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4"*, riportando la classifica I l'importo abilitante fino a euro 258.000.

Anche a voler tener conto dell'ulteriore disposizione, di cui al secondo comma del citato art. 61, secondo cui *"La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto"*, risulta evidente che la classifica I, anche con il predetto incremento del 20%, risulta inidonea ai fini della partecipazione alla procedura in esame, bandita per un importo a base di gara di € 359.026,75, oltre IVA 10%.

Le ulteriori evidenze documentali confermano inoltre che la predetta procedura è stata aggiudicata in via definitiva all'impresa S., unica impresa offerente, con determinazione dirigenziale del 03.07.2019. In ordine al possesso dei requisiti di qualificazione SOA in capo a predetta impresa si osserva che la predetta impresa è risultata in primo luogo in possesso dell'attestazione n. /00, abilitante, tra l'altro, all'accesso ai lavori di cui alla categoria OS24, classifica III-BIS con scadenza quinquennale al 14.04.2019.

In riferimento a tale scadenza, come rilevato dalla medesima stazione appaltante, è stato evidenziato che *"...in data 14/05/2019 l'impresa ha fatto richiesta alla Società SOA della certificazione necessaria, come da contratto sottoscritto..."*, rilevandosi, tuttavia, il preventivo conseguimento della qualificazione n. /00 rilasciata dalla SOA in data 05/04/2019, abilitante unicamente alla categoria OG 3, classifica II, e, infine il rilascio dell'ultima attestazione posseduta /00, rilasciata dalla SOA il 21.01.2020, comprensiva, tra l'altro, della categoria di qualificazione OS 24, classifica II.

Tale ricostruzione rende pertanto evidente che l'impresa S., già a far data dal 5.4.2019, con il conseguimento dell'attestazione n. /00 rilasciata dalla SOA che ha fatto perdere efficacia alla pregressa qualificazione della SOA precedente, risultava sprovvista della qualificazione nella categoria OS24; tale carenza risulta protrattasi sino al conseguimento dell'attestazione n. /00, rilasciata dalla SOA il 21.01.2020, comprensiva, tra l'altro, della categoria di qualificazione OS 24, classifica II.

A tale riguardo, merita rilevare, in via preliminare, l'irrelevanza di ogni preteso richiamo alla richiesta di qualificazione formalizzata con la SOA con il predetto contratto di attestazione dei 14.5.2019, ricomprendente anche la categoria OS24, ai fini della continuità della qualificazione in capo all'impresa S., tenuto conto in primo luogo della circostanza che l'art. 77, comma 5 del citato D.P.R. n. 207/2010, nel prevedere che l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni, precisa che *"Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione"*, operando, pertanto, un sistema che garantisce continuità alla qualificazione delle imprese. Tale sistema non è destinato a trovare applicazione nel caso di specie, laddove, in primo luogo, la richiesta di attestazione risulta formulata successivamente alla scadenza quinquennale della qualificazione abilitante all'accesso ai lavori di cui alla categoria OS24, classifica III-BIS rilasciata dalla SOA, fissata al 14.04.2019, nonché tenendo presente l'ulteriore circostanza dirimente che la predetta attestazione originaria è risultata superata dall'attestazione n. /00 rilasciata dalla SOA, abilitante unicamente alla categoria OG 3, classifica II, venendo a cadere sin da subito ogni possibile collegamento della richiesta di attestazione formulata nei riguardi della SOA con la pregressa qualificazione rilasciata dalla medesima SOA.



Fatta questa precisazione, è evidente che l'impresa affidataria al momento dell'aggiudicazione del 03.07.2019 della procedura risultava del tutto sprovvista della qualificazione nella categoria OS24, in contrasto con il principio della continuità dei requisiti e dei pronunciamenti dell'Autorità, secondo cui ".....il principio espresso dall'Autorità è stato affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 20 luglio 2015, n.8; da ultimo: III, 6 marzo 2017, n. 1050; IV, 8 febbraio 2017, n. 549; V, 23 febbraio 2017, n. 852, 31 ottobre 2016, n. 4558, 13 settembre 2016 n. 3866) e che "non vi è soluzione di continuità tra le attestazioni a condizione che l'impresa abbia presentato istanza di rinnovo nei termini previsti dalla legge, e cioè novanta giorni precedenti la scadenza del termine di validità ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010" (cfr. Cons. St., sez. V, 21 giugno 2013, n. 3397);" (cfr. Delibera n. 490 del 29 maggio 2019).

Sempre a tale riguardo il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare, tra l'altro, che "con specifico riferimento all'ambito dei lavori pubblici, l'art. 92 del D.P.R. n.207/2010, nel prescrivere che "il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ...", dà anch'esso rilievo ad un attributo dell'impresa (quello di "concorrente") e ad un'attività della stessa (quella di "partecipazione alla gara"), che hanno un rilievo con tutta evidenza dinamico, in quanto non si esauriscono in uno o più specifici momenti, nei quali "soli", secondo l'Ordinanza di rimessione, "assume rilievo il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione",....." (Consiglio di Stato Adunanza plenaria 20/07/2015 n. 8); ed ancora "Non rileva il fatto che il requisito sia venuto meno dopo la proposta di aggiudicazione e sia stato ripristinato prima della aggiudicazione definitiva. Come esattamente affermato dal primo giudice, nella fattispecie opera il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo cui nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici "i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità"(così Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015, n. 8). Per cui, la carenza del requisito, anche se verificatasi dopo la presentazione dell'offerta, imponeva l'esclusione dell'offerente dalla procedura" (Consiglio di Stato, sez. V, 12.05.2020 n. 2968).

In applicazione di tali principi, prospettandosi il venir meno del possesso della qualificazione SOA già al momento dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto del 06.09.2019, l'Amministrazione comunale di Roma avrebbe dovuto escludere la predetta impresa S., in assenza della dimostrazione della capacità e dei requisiti in capo alla medesima, non rilevando le considerazioni dell'Ente in ordine alla paventata necessità di dar corso ai lavori e dell'intento di evitare la risoluzione contrattuale, laddove la perdita della qualificazione avrebbe dovuto impedire la relativa stipula del contratto. E' evidente che il conseguimento postumo della qualificazione in data 21.01.2020 non può sanare la predetta carenza e l'intervenuta soluzione di continuità della qualificazione SOA.

In riferimento al profilo di contestazione inerente alla completezza e alla regolarità degli aggiornamenti del POS, in riferimento alla dedotta la carenza del protocollo Covid, dal riscontro fornito dalla stazione appaltante si è potuto rilevare come il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) abbia adempiuto agli obblighi di legge, mediante l'adozione di un documento contenente i protocolli anti-contagio evidenziando le precauzioni richieste dal legislatore, costituendo tale documento un'appendice del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) dal contenuto immediatamente prescrittivo per l'impresa

affidataria e le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori, da recepire quale appendice dei propri Piani Operativi di Sicurezza (POS).

Al riguardo, si osserva tuttavia che alcuna ulteriore informazione è stata fornita riguardo all'avvenuto recepimento del documento da parte dell'impresa, la quale non ha ritenuto di riscontrare l'avvio del procedimento dell'Autorità, dandosi ulteriore evidenza che alcuna informazione viene resa dal medesimo CSE in ordine alle verifiche condotte dal medesimo in cantiere al fine di verificare la concreta attuazione, da parte dell'appaltatore, delle prescrizioni anti-contagio contenute nel predetto protocollo, con particolare riferimento alla sanificazione degli ambienti, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), gestione degli spazi comuni etc., riferendosi genericamente in ordine alla produzione di "... n.8 ordini di servizi".

Ulteriore profilo di approfondimento ha riguardato il rispetto delle previsioni contenute nel capitolato speciale all'art. 10 in merito all'onere, posto in capo all'impresa aggiudicataria, di *"...accensione, presso compagnie di gradimento dell'appaltatore, di una Polizza d'assicurazione per danni d'esecuzione e responsabilità civile verso terzi che copra la Stazione Appaltante, sia da danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale d'impianti ed opere, anche preesistenti, per un importo non inferiore ad € 359.026,75, sia contro la responsabilità civile, per danni causati da terzi, per un massimale minimo di € 500.000,00, verificatisi in corso d'esecuzione dei lavori"*.

A tale riguardo, la stazione appaltante ha ritenuto di confermare la coerenza della polizza con le previsioni dell'art. 10 del Contratto d'Appalto e del Capitolato Speciale, laddove si deduce l'avvenuta presentazione di polizza CAR, con la produzione del relativo documento, inerente alla "Polizza di Assicurazione per la responsabilità civile imprese industriali ed edili" con massimali assicurati pari ad euro 500.000,00, inerenti alle voci R.C.T. e R.C.O.

A tale riguardo va osservato che l'art. 103 comma 7 del codice prevede che *"L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori"*, con l'ulteriore previsione che *"La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro"*.

Nel caso di specie, la polizza prodotta, nel fare un generico riferimento ai massimali collegati a R.C.T. e R.C.O., non consente di apprezzare la completezza della stessa, in particolare non essendo chiaramente definita l'assunzione dell'obbligo a tenere indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da tutti i danni che può subire l'opera in fase di realizzazione, oltre ai danni involontariamente causati a terzi, risultando preclusa ogni ulteriore valutazione in ordine al profilo in esame.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 25 novembre 2020

DELIBERA

- di confermare i profili di anomalia evidenziati nella comunicazione di avvio dell'istruttoria, evidenziandosi, in particolare, una non corretta applicazione del principio della continuità della qualificazione SOA nel procedimento di aggiudicazione, consentendosi l'aggiudicazione e la stipula del contratto nei riguardi



dell'impresa S. che ha subito la perdita della necessaria qualificazione SOA nella categoria OS24 nel corso della procedura, a nulla rilevando il successivo conseguimento postumo nel corso dell'esecuzione dell'appalto;

- di invitare la Stazione appaltante a voler tener conto, anche per il futuro, di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente delibera in vista di un più puntuale rispetto della normativa di settore;
- di inviare, a cura dell'Ufficio Vigilanza Lavori, la presente deliberazione alla stazione appaltante ROMA CAPITALE e all'impresa appaltatrice, con invito all'Ente a comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento, un riscontro sulle valutazioni condotte, nonché sulle eventuali iniziative assunte.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 dicembre 2020

Per il Segretario verbalizzante Maria Esposito
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente